



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- VIGNATI DR. UMBERTO Presidente / Relatore
- DI CATERINA DR. ROSARIO Giudice
- MINICHINI DR. ALFREDO Giudice
-
-
-
-

USC. STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12434/04 depositato il 11/08/2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.07120040005318557 ASSENTE 2003 CONSORTILE
- contro CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO
- proposto dal ricorrente:

BEATRICE PAOLA
VIA PISCIARELLI AGNANO 8 80078 POZZUOLI NA
difeso da:
AVV. MEROLLA LUIGI
P.ZZA MEDAGLIE D'ORO 15 80100 NAPOLI NA



SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 12434/04

UDIENZA DEL

01/12/2004 ore 09:00

SENTENZA

N°

1284

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 DIC 2004

Il Segretario

[Signature]

La parte ricorrente si è opposta a cartella esattoriale relativa a contributi per "beneficio idraulico" in favore del Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano per l'anno 2003 chiedendone, previa sospensione, l'annullamento per illegittimità ed infondatezza. Eccepisce di non aver mai ricevuto, prima dell'atto impugnato, alcuna comunicazione che notificasse l'eventuale, avvenuta esecuzione di opere o servizi in favore di un qualsiasi cespite di sua proprietà, di non conoscere in base a quali criteri sia stata formulata la richiesta di contributi, né di sapere quale sarebbe il cespite per cui dovrebbe pagare tale contributo e di quali benefici avrebbe goduto.

A sostegno del proprio ricorso cita conforme giurisprudenza della Suprema Corte e di numerose Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali. Conclude con richiesta di condanna del Consorzio al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

Con atto depositato in data 16.11.04 si costituisce il consorzio contestando le eccezioni della parte ricorrente con richiesta di rigetto del ricorso, di eventuali, ulteriori atti istruttori e condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. Conclude con richiesta di CTU "al fine di verificare il tangibile beneficio ricevuto dai beni citati" senza indicarne alcuno.

All'udienza del giorno 01.12.04 è presente il procuratore della parte ricorrente che si riporta agli atti. Assente il consorzio, regolarmente invitato.

Preliminarmente il Collegio rileva come effettivamente dall'impugnata cartella non sia possibile rilevare l'ubicazione e le dimensioni del cespite che il consorzio intende sottoporre a contribuzione, né la tariffa applicata, di talché la pretesa risulta essere nulla ed inammissibile non avendo posto la parte ricorrente in condizione di effettuare eventuali verifiche e di far valere le proprie ragioni.

Tenuto presente che la parte ricorrente non ha mai ricevuto, prima della cartella impugnata, alcun atto da parte del Consorzio che in qualche modo notificasse l'effettuazione di opere e/o servizi a favore e/o beneficio di un qualsiasi cespite di sua proprietà, né una qualsivoglia rendicontazione con attribuzione della propria quota-parte in relazione agli eventuali servizi resi, appare evidente come il Consorzio, con l'impugnata iscrizione a ruolo, abbia inciso surrettiziamente sulla sfera giuridica della parte ricorrente sulla scorta di dati ed elementi unilaterali sconosciuti ed all'insaputa della stessa, mediante una cartella esattoriale non assistita da un preciso e legittimo titolo quale l'atto di liquidazione, per cui la cartella, così come formata, non preceduta dalla notifica di un idoneo avviso di liquidazione e/o di accertamento, è atto nullo per mancanza del suo presupposto e, pertanto, privo di ogni effetto.

L'atto con cui il Consorzio richiede la contribuzione appare essere atto provvedimento di natura decisoria e, come tale, comportando la liquidazione di un contributo di natura tributaria, preteso, come detto, sulla scorta di elementi di fatto e di diritto del tutto ignoti alla parte intimata, si configura come un inenunciabile atto accertativo che, qualora venga iscritto a ruolo direttamente, non ha carattere **riproduttivo**, ma **innovativo** in quanto rappresenta l'atto con il quale il contribuente è posto per la prima volta a conoscenza della pretesa: di qui l'esigenza (non rilevabile quando il ruolo è meramente riproduttivo di un atto precedente) di renderlo edotto dei motivi per i quali l'iscrizione è stata effettuata. Esigenza che il Legislatore ha mostrato di voler tutelare prescrivendo che nella cartella di pagamento siano indicati "i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione". Informazioni sul debito contenuto nella cartella esattoriale tese, peraltro, ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto alla difesa come prescritto anche dallo Statuto del Contribuente che, all'art. 6, garantisce "l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati" (legge 27.07.2000 n. 21).

E tali disposizioni, imposte dalla legge, non possono certamente dirsi soddisfatte nel caso di che trattasi tenuto presente che l'informazione viene realizzata mediante la sola sintetica indicazione di

cifre, inidonee a descrivere in modo esauriente le ragioni della pretesa e ad assolvere, quindi, il ruolo di un'effettiva motivazione (Cass. 29.7.97 n. 7088; 29.3.96 n. 2958; 17.12.94 n. 10859; 20.11.89 n. 4958).

Si rileva, altresì, la mancanza di prova del presupposto contributivo. Infatti, pur essendo pacifico che i contributi sono dovuti in relazione all'inclusione di un cespite nel comprensorio consortile, è altrettanto pacifico che il suddetto obbligo contributivo postula non una qualsiasi utilità derivante dalla presenza del Consorzio, ma un'utilità di tipo fondiario, strettamente inerente ad un determinato immobile. Principio dettato e confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite che, con due sentenze (n. 8957/96 e n. 8960/96), ha sgombrato il campo dal presupposto che gli eventuali vantaggi che ricavano gli immobili possano essere "di qualsiasi tipo". Essi devono essere "di tipo fondiario, cioè strettamente incidenti sull'immobile soggetto a contribuzione" ed incidenti su quel particolare cespite, non in maniera indifferenziata su tanti immobili: "Non rileva", annota infatti la Suprema Corte, "il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fini d'interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica". Ne discende che "il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica" e, si aggiunge, **dimostrato**.

Con tali sentenze - e numerose altre che alle stesse sono seguite, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito ed interpretato la portata sia dell'art. 860 c.c. "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere **in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica**", che quella dell'art. 10 del R.D. 13.02.1938 n. 215 "Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del **Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica**". Beneficio, come visto, che deve essere diretto, specifico e dimostrato.

Ed in proposito sembra utile ricordare come la Regione Puglia, in ossequio all'ormai consolidata giurisprudenza, con la legge 07.03.03 n. 4, art. 16, abbia obbligato tutti i consorzi di bonifica "a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere di bonifica" annullando tutte le iscrizioni a ruolo riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate a partire dall'anno 2000.

Ed in proposito, le deduzioni del resistente consorzio, oltre ad essere nel loro complesso generiche e contraddittorie, appaiono anche affette da maliziosa parzialità quando, nel citare la ricordata sentenza della Corte di Cassazione n. 8960/96 (pag. 2, cpv. 6°), omette di riportare la parte iniziale del capoverso: "Non rileva il miglioramento complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica. . . .". Citazione, in ogni caso, anche se parziale, tutta a sostegno della conforme eccezione della parte ricorrente.

Anche l'affermazione del consorzio secondo cui i contributi " costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti . . . ", sembrano confermare l'eccezione della parte ricorrente in ordine al mancato assolvimento dell'onere, posto dalla legge a carico del consorzio, di cui all'art. 58 del citato R.D. relativo all'obbligo della trascrizione nei pubblici registri degli immobili soggetti a contribuzione per l'efficacia dei poteri impositivi.

Sul piano strettamente processuale, poi, è del tutto superato l'invocato, preteso " principio della presunzione del beneficio arrecato dalle opere di bonifica del consorzio alle unità immobiliari" - unità immobiliari che il consorzio si ostina a non indicare - nonché la richiesta di un'espletanda CTU volta ad appurare l'esistenza dei presupposti su cui si fonda la pretesa del consorzio, costituendo - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - ius receptum il principio secondo

cui è onere di quest' ultimo procurarsi la dimostrazione dell'esistenza del beneficio prodotto ai consorziati nell'ambito del processo formativo interno all'atto, non potendosi ravvisare in materia alcuna presunzione di legittimità che possa giustificare l'inversione dell'onere della prova . Dimostrazione da fornire sia alla controparte sia, eventualmente, all'organo giudicante. Ritenuto, pertanto, il ricorso meritevole di pieno accoglimento anche per quanto attiene al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si pongono a carico del consorzio resistente,

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, annulla la cartella esattoriale impugnata e condanna il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano in € 689,00 (seicentottantanove/00) di cui € 17,00 per spese oltre CPA ed IVA in favore del procuratore antistatario.

Il Presidente Relatore

